

DIRITTO & RIFORMA/1 ■ L'istituto che regola la fuoriuscita è completamente rivoluzionato: prima solo tre ipotesi specifiche, ora numerose opzioni

# Recesso, il socio ha più chance

Il nuovo articolo 2473 chiarisce i criteri per la valutazione della partecipazione al «valore di mercato»

L'istituto che meglio di tutti può essere assunto a emblema della riforma del diritto societario è il recesso del socio, radicalmente riformato dall'entrata in vigore del Dgs 6/03. Si assiste, infatti, a un mutamento della filosofia di fondo che ispira questa norma: ■ nel vecchio codice l'intento principale era quello di tutelare l'integrità del capitale sociale difendendo quest'ultimo anche da possibili depauperamenti innescati dal socio recedente; ■ nel nuovo codice il diritto del socio, specie se di minoranza, a gestire in modo più duttile il rapporto con la società, fino al limite di fuoriuscirne facendosi rimborsare il conferimento iniziale, acquisisce un ruolo di primo piano. Da qui la riformulazione avvenuta, per le società a responsabilità limitata, con l'articolo 2473 di cui approfondiamo i tratti salienti.



Srl, rimborso anche oltre il conferimento iniziale

Ampliata la casistica. Nella precedente disposizione dell'articolo 2437 del Codice civile gli eventi che potevano legittimare il recesso del socio erano tassativamente limitati a tre ipotesi eccezionali: cambiamento dell'oggetto sociale, mutamento del tipo societario, trasferimento della sede all'estero. La giurisprudenza (Cassazione, sentenza 5790 del 28 ottobre 1980) aveva giudicato non derogabili queste indicazioni, negando sia la possibilità di ampliarne convenzionalmente i casi, sia di ridurli. Nella nuova versione dello stesso articolo è immediato notare che la casistica diventa più ampia ricomprendendo, oltre alle ipotesi descritte, anche il caso del socio che non esprima il proprio consenso (perché dissenziente, assente o astenuto) rispetto alle delibere di fusione e scissione, di revoca dello stato di liquidazione e di modifica delle previsioni statutarie proprio in tema di recesso. Quest'ultimo punto è sinto-

matico del cambiamento, in quanto l'articolo 2473 (al primo periodo del primo comma) esordisce statuendo appunto che l'atto costitutivo determina quando il socio può recedere. Pertanto, oltre ai casi di recesso legale possono essere aggiunte altre fattispecie convenzionali che legittimano il socio a recedere. Si discute se in questo contesto sia possibile prevedere anche una clausola di recesso *ad nutum*, azionabile dal socio senza che ricorrano particolari presupposti. In effetti la lettera della norma sembra legittimare questa possibilità. Altre fattispecie. Il recesso legale è previsto anche in disposizioni diverse dall'articolo 2473, quali l'ipotesi dell'aumento di capitale (articolo 2481-bis) in cui un socio non sia consenziente rispetto alla decisione che esclude il diritto di opzione per gli attuali soci ovvero la previsione statutaria di intrasferibilità



delle partecipazioni o di trasferibilità sottoposta a mero gradimento. Per quest'ultima fattispecie va sottolineato che secondo la lettera della norma (articolo 2469 comma 2) il recesso può essere esercitato a prescindere dalla circostanza che il gradimento sia o meno accordato, diventando, pertanto, una sorta di recesso *ad nutum*. I nuovi criteri di valutazione della partecipazione. La precedente disposizione statuiva che la partecipazione del socio recedente doveva essere valutata tenendo conto della situazione patrimoniale riferita al bilancio dell'ultimo esercizio. Non era del tutto chiaro se potevano essere valorizzate in questo contesto anche plusvalenze latenti o avviamento (in senso positivo: Cassazione sentenza 2454 del 10 settembre 1974). La nuova disposizione, invece, afferma chiaramente (articolo 2473 comma 3) che la partecipazione va

valutata in base al criterio del «valore di mercato» da dichiarare al momento della dichiarazione di recesso. È indiscutibile perciò che, almeno nei casi di recesso legale, non vi sia che il metodo del valore di mercato quale criterio valutativo, tenendo conto pertanto di elementi non contabili quali, appunto, l'avviamento. Si discute, invece, se nelle ipotesi di recesso convenzionale sia possibile applicare un metodo diverso, magari ancorando il valore della quota al dato contabile. La questione è aperta, ma va probabilmente risolta nel senso che, così come è opzionale l'introduzione di casi di recesso convenzionale, allo stesso modo dovrebbe ritenersi ammissibile una convenzionale determinazione del valore da corrispondere in queste ipotesi al socio recedente. ANGELO BUSANI PAOLO MENEGHETTI

# Giusta scrittura per ogni «quota»

I problemi contabili in tema di recesso del socio di società di capitali hanno origine dalla logica prescelta dalla riforma del diritto societario di privilegiare in sede di valutazione delle quote del socio recedente il principio del valore corrente rispetto a quello del valore contabile. A questo proposito le norme sulla valutazione della quota sono le seguenti: 1) Società a responsabilità limitata (articolo 2473 del Codice civile, comma 3): il valore di liquidazione della quota è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; 2) Società per azioni quotate (articolo 2437-ter, comma 3): il valore di liquidazione è determinato facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso; 3) Società per azioni non quotate (articolo 2437-ter, comma 2): il valore di liquidazione è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

Nei casi a) e b) non è necessaria alcuna scrittura contabile in capo alla società, in quanto lo scambio delle quote avviene direttamente tra il socio recedente e i soci o i terzi che gli subentrano. Nel caso c), invece, la società deve contabilizzare la liquidazione della quota del socio recedente. Il valore di liquidazione è quello di mercato della quota del socio recedente. La contropartita contabile è rappresentata dalle riserve e, in mancanza, riducendo il capitale sociale (si veda la scrittura contabile). Patrimonio netto contabile. Quanto al patrimonio esistente al momento della richiesta di rimborso, si possono verificare i seguenti casi: 1) riserve almeno pari al valore di mercato della quota da liquidare;



### In contabilità

La scrittura contabile corretta

Diversi	a	Debito verso socio	.....
Riserve			.....
Capitale sociale (se necessario)			.....

### Gli aggiustamenti

Un esempio di gestione del patrimonio per liquidare la quota al socio

	Caso 1	Caso 2	Caso 3
Valore di mercato della quota da liquidare	100	100	100
Riserve	120	80	5
Capitale sociale	90	90	90

2) riserve e capitale sociale almeno pari al valore di mercato della quota da liquidare; 3) riserve e capitale sociale inferiori al valore di mercato della quota da liquidare. L'esempio. Con riferimento all'esempio pubblicato qui sopra, nel caso 3, la società deve provvedere all'aumento del capitale sociale o delle riserve per poter liquidare la quota del socio (ad esempio attraverso un versamento in conto capitale). In caso contrario, si verifica l'ipotesi prevista dall'articolo 2473, comma 4: la società viene posta in liquidazione. Lo statuto delle società per azioni può stabilire (articolo 2437-ter, comma 4) «criteri diversi di determinazione del valore di liquidazione, indicando gli elementi dell'attivo e del passivo del bilancio che possono essere rettificati rispetto ai valori risultanti dal bilancio, unitamente ai criteri di rettifica, nonché altri elementi suscettibili di valutazione patrimoniale da tenere in considerazione». FABRIZIO BAVA DONATELLA BUSSO

www.24oreformazione.com

## Aumentare una quota di mercato: la tua.

Nuovi corsi dell'Area Marketing e Vendite

**La Comunicazione Interna**  
Milano, 20 e 21 maggio 2004

**L'arte di vendere: gestire la relazione con il cliente nelle trattative commerciali**  
Formula week end  
Milano, 21 e 22 maggio 2004,  
11 e 12 giugno 2004

**Impostare e gestire una strategia di comunicazione integrata d'impresa**  
Roma, 21 e 22 giugno 2004

**Cina: strategie e strumenti operativi per lo sviluppo del business**  
2ª Edizione  
Milano, 23 giugno 2004

in collaborazione con:  
Bugnion - Consulenza in Proprietà Industriale  
Kilpatrick Executive Search

**Conoscere il cliente per ottimizzare la performance aziendale**  
Milano, 23 e 24 giugno 2004

**Gestire le interviste e comunicare con stampa, TV e radio**  
Milano, 24 giugno e 7 luglio 2004

Sperimentare come gestire interviste singole, conferenze stampa, talk show direttamente negli studi di Ventiquattrore tv con i giornalisti di Radio 24 e del quotidiano Il Sole 24 ORE.

Coordina le due giornate  
**Franco Perugia - MS&L Mavella Bellodi**  
Intervengono  
**Sebastiano Barisoni - Radio24**  
**Enrico Marro - Ventiquattrore.TV**  
**Elio Silva - Il Sole 24 ORE**

**Il Budget Commerciale: sistemi di previsione, pianificazione e controllo**  
Milano, 8 e 9 luglio 2004

Pubblicità

## Devi perdere «Peso»? È arrivato «Meta-Line»

Senso di Fame? META-FAM  
Troppe Calorie? META-KAL  
Grassat? META-GRASS

Nei laboratori di Ricerca Anni e stato sviluppato un innovativo trattamento sinergico per favorire la perdita di peso. Il nuovo preparato Anti-Chili ad uso orale è composto da tre distinte pillole in un'unica confezione, da assumere giornalmente associate ad una dieta ipocalorica e ad un'adeguata attività fisica: «Meta-Fam», l'Anti-fame che facilita il conseguimento della sensazione di sazietà, «Meta-Kal», contro le calorie in eccesso che tende a rallentare l'assorbimento di grassi, amidi e zuccheri e «Meta-Grass», che aiuta a ridurre il grasso. L'integratore alimentare, denominato «Meta-Line», è reperibile nelle Farmacie italiane in dosaggi diversificati in base al proprio stato di sovrappeso: lieve, moderato e forte. Leggere le avvertenze riportate in ogni bottiglia.

**Sconto € 5,00 ANNO**  
In Farmacia

## Società per azioni / Le categorie

# Le ricadute nel riacquisto di titoli

Anche per la società per azioni è stata modificata la disciplina del recesso, codificato, nella nuova norma, in quattro articoli (da 2437 a 2437-ter) a fronte del precedente unico articolo 2437 del Codice civile. La nuova casistica. Nelle nuove Spa si possono distinguere (articolo 2437) tre categorie di recesso: ■ *legale*: le fattispecie sono le medesime segnalate per le Srl cui si aggiunge l'ipotesi di mutamenti nei criteri di valutazione delle azioni del socio recedente; ■ *dispositivo*: la norma prevede due ipotesi di recesso legale che, tuttavia, sono derogabili con esplicita previsione statutaria: la proroga del termine e l'introduzione o rimozione di vincoli al trasferimento della partecipazione;

■ *convenzionale*: è possibile inserire nello statuto delle Spa non quotate casi specifici di recesso; l'ultimo comma dell'articolo 2437 ribadisce la nullità di ogni clausola che tenda a rendere più gravoso l'esercizio del recesso. La procedura per le Spa. L'articolo 2437 bis indica i termini (15 giorni dall'iscrizione della delibera assembleare o 30 se l'evento non è collegabile a una delibera) e il mezzo, cioè la lettera raccomandata. In questo contesto è utile chiarire quando spieghi efficacia il recesso, ovvero alla liquidazione della quota. Ciò al fine di regolamentare l'esercizio dei diritti sociali per il socio recedente nelle more della liquidazione delle azioni. Nella raccomandata va indicato il numero e

la categoria delle azioni per le quali viene esercitato il recesso, il che significa che è ammissibile anche il recesso parziale del socio. La valutazione delle azioni. Nel secondo comma dell'articolo 2437 ter si indica chiaramente che l'organo amministrativo nel valutare la partecipazione del socio recedente deve tener conto del valore corrente (compendio tra consistenza patrimoniale, prospettive reddituali e valore di mercato), nel successivo quarto comma è previsto che lo statuto possa indicare quali elementi dell'attivo e del passivo siano suscettibili di rettifica rispetto al dato contabile. Sembra, pertanto, emergere la possibilità di una previsione statutaria che affermi quale criterio valutativo anche il mero dato contabile o un assemblaggio tra dato con-

## Disciplina fiscale / La tassazione

# Quando il reddito va tra i capital gain

Vediamo, sempre in tema di recesso, le possibili implicazioni sul versante fiscale. Società di persone. La tassazione dei redditi da recesso per i soci di società personali non è disciplinata dal Tuir. Occorre rifarsi all'articolo 6 del Dpr 48/1988 ove si dispone che questi redditi siano tassati come quel-

denzialmente dal periodo di possesso della quota del recedente). È dubbio se l'eventuale surplus corrisposto dalla società al recedente a titolo di avviamento sia spesa deducibile. Al riguardo le Entrate (risoluzione ministeriale 127/1995) si sono espresse positivamente, orientamento recepito nelle istruzioni al modello 750 del 2000 (unico 2001). Nelle successive istruzioni ai modelli il passaggio, però, è stato soppresso e anche nelle istruzioni a Unico 2004 non se ne trova traccia. Si ritiene, peraltro, che ciò non tolga efficacia alla portata della risoluzione citata. Società di capitali. Giuridicamente, il recesso nelle società di capitali è trattato con due procedure: una "tipica", il rimborso della partecipazione al valore di mercato, una "atipica", l'acquisto da parte degli altri soci o di terzi. Il comma 7 dell'articolo 47 dispone la tassazione del reddito da recesso come utile di partecipazione, sembra, qualunque sia la modalità di recesso. Di fatto, laddove il recesso si

realizzi con la cessione della quota, in assenza di un "annullamento" della stessa, si ritiene più logico inquadrare questo reddito tra i capital gain. La differenza non è ininfluenza. Se da un lato, ora, tutti i redditi da partecipazione (utili o capital gain) percepiti da persone fisiche non in regime d'impresa, sono fiscalmente trattati allo stesso modo, va anche ricordato il possibile impatto (solo per i capital gain) delle minusvalenze utilizzabili e della rivalutazione volontaria della partecipazione. Per i redditi da recesso da società di capitali dal 1° gennaio 2004 è stata soppressa l'opzione per la tassazione separata (ex lettera m del comma 1 dell'articolo 16). Vista la riformata disciplina societaria in ordine alla modalità di liquidazione della quota nel recesso (il limite è nel patrimonio netto della società) non è invece possibile spesare l'avviamento riconosciuto al socio. Ecco "risolti" alla radice i problemi connessi all'utilizzabilità fiscale di questa voce. Partecipazioni detenute in regime di impresa. Diverso, in questo caso, il trattamento dei redditi da recesso. Il fatto che l'articolo 87, comma 7 rimandi all'articolo 47, comma 7, sembra qualificarli le eccedenze come plusvalenze che potrebbero essere esenti o tassate a seconda se vi siano o meno le condizioni per la *participation exemption*. Ma anche l'articolo 89 (comma 2) tratta di possibili «utili da partecipazione» realizzati nel caso di recesso. Allora pare che il recedente impresa debba "smontare" le attribuzioni che gli vengono riconosciute tassando la parte di utili come tali e l'eccedenza come plusvalenza. Il diverso trattamento potrebbe portare a risultati diversi laddove la partecipazione non possieda i requisiti per l'*exemption*. Resta infine da chiarire se e come impatti sul recesso la nuova trasparenza IRES e se, anche nel caso di recesso, scatti la presunzione di cui all'articolo 47, comma 1, ultimo periodo. ALESSANDRO CORSINI GIAN PAOLO RANOCCHI

Il Sole 24 ORE

Servizio clienti:  
Tel. 02 4587 020 Fax 02 4587 025  
Info@formazione.ilssole24ore.com

Il Sole 24 ORE Formazione:  
Milano - via Londono, 2  
www.24oreformazione.com